

Repertorio N. **Raccolta N.**
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, sette marzo duemila

07-03-201

nel mio studio in Bologna, Via.

Davanti a me, **Dott.** , **Notaio** residente in Bologna, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna, sono presenti i signori:

ccccccccc PAOLO, nato a Bologna il residente a in Via codice fiscale , il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni; **vvvvvvvvvvvvv MATTEO**, nato a il , residente a Bologna, in Via , codice fiscale , il quale dichiara di essere celibe;

PIETRO , nato a , residente a Bologna, in , codice fiscale , il quale dichiara di essere celibe.

I Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo pubblico atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita tra i comparenti una Società cooperativa sotto la denominazione sociale "**FFFFFFFFFFFFFF Società Cooperativa**", in sigla "FF Soc. Coop."

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del V Libro del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del V Libro del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 = SEDE

La Società ha sede in Comune di Bologna (BO).

I comparenti mi dichiarano, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., che l'attuale indirizzo è fissato in Viale In caso di variazione di tale indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

ARTICOLO 4 = SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO
(Scopo mutualistico)

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Registrato
a Bologna il
xx2016 n.
xxx Serie
1T Pagati
euro
200,00

Iscritto nel
Registro Imprese
di: Bologna Il
xx/x/2016
Prot. N.:
1xxxxx/2016

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

(Oggetto sociale)

La Società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sia in Italia che all'Estero, lo svolgimento delle seguenti attività: Fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale tramite l'utilizzo di

1. Consulenze
2. Ispezioni ;
- 3.
- 4.
5. Svolgimento di attività di monitoraggio

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per l'espletamento di servizi verso terzi, la società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo. La società può accedere a finanziamenti a-

gevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti. La società potrà anche stipulare contratti per affari in partecipazione, sia come associante che come associata. La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare, può partecipare ad altre società e consorzi aventi ad oggetto attività analoghe, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tutte le predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, viene inizialmente fissato in **Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)** ed è ripartito in quote di partecipazione ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Tale capitale iniziale viene integralmente sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti proporzioni:

PAOLO	Euro 5.000,00
PIETRO	Euro 5.000,00
MATTEO	Euro 5.000,00
totale	Euro 15.000,00

I comparenti danno atto che in relazione alle quote sottoscritte è stato versato all'organo amministrativo infra nominato complessivamente il 25% (venticinque per cento) delle quote di capitale rispettivamente assunte per la complessiva somma di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero), mediante versamenti in denaro, effettuati nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

ARTICOLO 6 = ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016 (duemilasedici).

ARTICOLO 7 = PATTI SOCIALI

I soci costituenti mi consegnano i Patti Sociali recanti le norme di organizzazione della società, che io Notaio, previa lettura ai comparenti ed approvazione degli stessi, allego al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

I comparenti convengono che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) membri, che resterà in carica per tre esercizi. A costituire il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Signori:

PIETRO, quale presidente
MATTEO, quale vicepresidente
PAOLO quale consigliere.

Gli amministratori così nominati chiedono, ai sensi del art.2383 quarto comma c.c., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese,

e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di inleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o da altre norme di legge. Delegano il Notaio rogante ad espletare l'adempimento.

ARTICOLO 9 = ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

I comparenti dichiarano di autorizzare l'organo amministrativo sopra nominato a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società ed in generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per l'avvio dell'attività sociale.

ARTICOLO 10 = PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza, autorizzano il Notaio rogante, nonché gli eventuali incaricati del trattamento sotto la diretta autorità del titolare, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per tutte le formalità conseguenti all'atto stesso e per l'adempimento ai doveri di legge gravanti sul Notaio stesso. I comparenti, ciascuno sotto la propria personale responsabilità, dichiarano e danno atto:

- che i suddetti dati personali saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate per almeno dieci anni dall'esecuzione della prestazione;
- che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal Notaio rogante per i fini previsti dall'art. 55 d.lgs. 231 del 2007;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ARTICOLO 11 = SPESE

Sono a carico della Società le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, e ne ho dato lettura, unitamente agli allegati patti sociali, a comparenti, che su mia interpellanza lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

Consta il presente atto di otto pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto a norma di legge alle ore undici e minuti zero

F.to Paolo

F.to Matteo

F.to Pietro

F.to xxxxx Notaio (impronta del sigillo)